

Sentenza n. 71 depositata il 5 aprile 2018

Materia: Territorio, Energia, Protezione civile e Valorizzazione dei Beni Culturali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione **dell'art. 5, 117, comma terzo, 120 e 119 della Costituzione**

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: **Art. 1** della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

Comma 85 che dispone, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la destinazione di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, prevede la dichiarazione di disponibilità delle Regioni all'adesione all'operazione con assunzione a proprio carico dei canoni di locazione dei nuovi edifici scolastici e stabilisce, infine, che con Decreto del Presidente del Consiglio di concerto con altri Ministri competenti in materia, l'individuazione delle Regioni ammesse alla ripartizione, l'assegnazione delle risorse disponibili e i criteri di selezione dei progetti di nuovi edifici

Comma 627 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo nazionale per la rievocazione storica, dotandolo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con finalità di promozione di eventi per la rievocazione storica, individua i soggetti pubblici e privati ammessi ad accedere in via diretta alle risorse e prevede, infine, che, con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano determinati i criteri di accesso alle risorse del Fondo.

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui non prevedono che i rispettivi decreti ministeriali siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Le disposizioni statali impugnate dalla Regione Veneto prevedono finanziamenti, per la realizzazione di strutture scolastiche (comma 85) e per la promozione di iniziative per la rievocazione storica (comma 627).

La Regione Veneto non contesta la legittimità della previsione statale di tali interventi in ambiti che afferiscono alla competenza regionale concorrente, come il Territorio, l'Energia e la Protezione Civile, per la realizzazione di strutture scolastiche (comma 85); e la Valorizzazione dei Beni Culturali, per la valorizzazione della rievocazione storica (comma 627). La ricorrente, invece, censura i commi impugnati in quanto, normando in ambiti materiali di competenza regionale concorrente, non

prevedono forme di partecipazione regionale ai procedimenti di adozione dei decreti che fissano i criteri e le modalità di ripartizioni delle risorse finanziarie, determinando conseguentemente una violazione del principio di leale collaborazione con relativa mortificazione dell'autonomia regionale. E' da ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle Regioni, non soltanto nei casi di intervento legislativo statale su materia di competenza regionale attratte allo Stato per il principio di sussidiarietà (art.118, comma primo, Cost.), ma anche nei casi in cui sono compresenti competenze statali e regionali.

Il comma 85 disciplina l'edilizia scolastica, un ambito in cui si intersecano più materie rientranti nella competenza regionale concorrente (governo del territorio, l'energia e la protezione civile) e, pertanto, necessita della partecipazione regionale ai processi decisori. Al riguardo, non può essere considerato sufficiente coinvolgimento regionale la previsione della dichiarazione delle Regioni ad aderire agli interventi descritti dalla norma, perché quell'adesione non può essere considerata partecipazione ai processi decisori e l'impugnato comma 85 non concede alle Regioni di partecipare in alcun modo al procedimento di assegnazione delle risorse e di fissazione dei criteri di selezione dei progetti che vengono, invece, stabiliti soltanto dallo Stato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per questo motivo, in riferimento alle operazioni normate con il comma 85, la Corte riconosce che il coinvolgimento delle Regioni ai processi decisionali deve essere ampio e va realizzato *“mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*, dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma medesimo nella parte in cui non prevede la citata intesa nel procedimento di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le Regioni ammesse alla ripartizione delle risorse, l'assegnazione delle risorse disponibili e la fissazione dei criteri di selezione dei progetti di nuovi edifici.

Applicando la medesima logica giuridica, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche del comma 627, perché attraverso la disciplina ivi dettata, lo Stato ha legiferato nella materia concorrente della valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni nell'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo.